



COMUNICATO STAMPA n. 89/25

Lussemburgo, 10 luglio 2025

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-722/23 | Rugu e C-91/24 | Aucroix ¹

Avvocato generale Rantos: lo Stato membro che rifiuta di eseguire un mandato d'arresto europeo a causa delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente è tenuto a ordinare l'esecuzione, nel proprio territorio, della pena inflitta in quest'ultimo Stato membro

Tale regola, che mira a lottare contro l'impunità, si applica ai cittadini o ai residenti dello Stato membro di esecuzione qualora quest'ultimo si impegni ad eseguire la pena conformemente al suo diritto interno

Un cittadino rumeno e un cittadino belga, entrambi residenti in Belgio, sono stati oggetto ciascuno di un mandato d'arresto europeo (MAE) emesso, rispettivamente, dalle autorità giudiziarie rumene e greche ai fini dell'esecuzione di pene detentive.

I giudici d'appello belgi aditi hanno rifiutato l'esecuzione di tali MAE con la motivazione che, in caso di consegna, le condizioni di detenzione in Romania e in Grecia avrebbero rischiato di ledere i diritti fondamentali delle due persone ricercate.

In tale contesto, la Corte di cassazione belga chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al MAE ². In particolare, essa chiede se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, al fine di evitare l'impunità delle persone condannate, disponga della facoltà di, o sia tenuta a, ordinare l'esecuzione, nel proprio territorio, delle pene loro inflitte nello Stato membro emittente.

Nelle sue conclusioni l'avvocato generale Athanasios Rantos propone alla Corte di dichiarare che **lo Stato membro che rifiuta di eseguire un MAE a causa dell'esistenza di un tale rischio di violazione dei diritti fondamentali degli interessati è tenuto a ordinare l'esecuzione della pena nel suo territorio qualora si tratti dei propri cittadini o di coloro che vi risiedono.**

Anzitutto, l'avvocato generale ricorda che gli Stati membri devono, in linea di principio, eseguire qualsiasi MAE. Essi possono rifiutare tale esecuzione solo per motivi espressamente previsti dalla decisione quadro 2002/584. Tuttavia, in via eccezionale, l'esistenza di un rischio reale che la persona oggetto di un MAE subisca, in caso di consegna all'autorità giudiziaria emittente, una violazione dei suoi diritti fondamentali costituisce un nuovo motivo di non esecuzione obbligatoria, sancito dal giudice dell'Unione, che si aggiunge a quelli già previsti in tale decisione quadro.

Inoltre, l'avvocato generale osserva che la decisione quadro 2002/584, oltre ai motivi obbligatori di non esecuzione di un MAE, prevede anche motivi di non esecuzione facoltativa, in particolare nel caso in cui, da un lato, la persona ricercata dimori nel territorio dello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, e, dall'altro, tale Stato si impegni a eseguire, conformemente al suo diritto interno, la pena oggetto del MAE.

A tal riguardo, l'avvocato generale ritiene che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione debba applicare, in via complementare, tale motivo di non esecuzione facoltativa qualora le sue condizioni di applicazione siano soddisfatte ed eseguire nel suo territorio la pena detentiva. Egli sottolinea che, in caso di mancata esecuzione del

MAE, una persona condannata in via definitiva potrebbe essere rimessa in libertà nonostante presenti un elevato grado di pericolosità sociale, il che sarebbe in contrasto con l'obiettivo del meccanismo del MAE, volto a lottare contro l'impunità. Inoltre, detto motivo di non esecuzione mira ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona condannata alla scadenza della sua pena, il che presuppone, per definizione, che quest'ultima sia effettivamente eseguita nel solo Stato membro in cui ciò rimane ancora possibile.

Infine, secondo l'avvocato generale, sembra incoerente con il meccanismo del MAE conferire solo una semplice facoltà all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di ordinare l'esecuzione della pena detentiva nel proprio territorio. **Il carattere facoltativo** di tale motivo di non esecuzione **deve, a suo avviso, divenire un obbligo** purché, da un lato, le sue condizioni di applicazione siano soddisfatte e, dall'altro, la procedura e le condizioni stabilite dalla decisione quadro 2008/909/GAI³ siano rispettate ai fini della presa in carico effettiva di tale pena nello Stato membro di esecuzione.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ I nomi delle presenti cause sono nomi fittizi. Non corrispondono ai nomi reali di nessuna delle parti del procedimento.

² [Decisione quadro 2002/584/GAI](#) del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla [decisione quadro 2009/299/GAI](#) del Consiglio, del 26 febbraio 2009.

³ [Decisione quadro 2008/909/GAI](#) del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.